



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 168 del 19/11/2001

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2001, n. 27.

"Misure straordinarie di ristrutturazione del sistema formativo".

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Incentivazione all'esodo dei formatori in albo)

1. L'albo e l'elenco del personale di cui all'articolo 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 e successive modificazioni e integrazioni sono soppressi.
2. Le disposizioni di cui agli articoli, 23, 24, 26, 27, 28, 29 e 30 della l.r. 54/1978 sono abrogate.
3. La Regione Puglia riconosce agli enti gestori aventi alle proprie dipendenze personale iscritto nell'albo o nell'elenco di cui al comma 1 il costo relativo alla corresponsione di una indennità "una tantum", aggiuntiva al trattamento di fine rapporto, destinata agli operatori che, avendo maturato alla data di entrata in vigore della presente legge il diritto al collocamento a riposo, presentino domanda di cessazione dal servizio all'ente di appartenenza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'indennità di cui al comma 3 viene attribuita nella misura di lire 4 milioni per ciascuno degli anni che separano l'operatore dal raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia con arrotondamento ad anno intero del periodo superiore a sei mesi, e comunque fino a un massimo di lire 28 milioni.
5. La Regione Puglia riconosce altresì agli enti gestori aventi alle proprie dipendenze personale che, già iscritto nell'albo e nell'elenco di cui al comma 1, non abbia maturato alla data di entrata in vigore della presente legge il diritto al collocamento a riposo e che presenti domanda di cessazione dal servizio all'ente di appartenenza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei criteri per l'utilizzo degli operatori nei Centri territoriali per l'impiego, un contributo "una tantum" pari a lire 4 milioni per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia con arrotondamento ad anno intero del periodo superiore a sei mesi e fino a un massimo di lire 80 milioni.
6. La Regione Puglia corrisponderà direttamente ai formatori, in nome e per conto degli enti gestori, le indennità e i contributi di cui ai precedenti commi sulla base di appositi tabulati nominativi predisposti dagli stessi enti - da trasmettere entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui ai commi 3 e 5 - e

contenenti i relativi conteggi, l'importo delle eventuali ritenute di legge, la firma per accettazione dei formatori destinatari con la espressa rinuncia da parte degli stessi alla prosecuzione di eventuali giudizi in corso nei confronti della Regione, l'impegno dell'ente a ricomprendere la manovra di esodo che interessa le proprie strutture nel progetto di cui all'articolo 2. I benefici di cui sopra saranno erogati con apposito atto del Settore formazione professionale entro novanta giorni dalla data di ricezione dei predetti tabulati.

7. La Giunta Regionale, a conclusione del percorso attuativo del presente articolo, attuerà, sentite le Organizzazioni sindacali, le iniziative da assumere per l'utilizzazione degli operatori che non abbiano usufruito dei benefici di cui ai commi 3 e 5.

Art. 2

(Misure di sostegno per l'accreditamento delle strutture formative)

1. Allo scopo di sostenere l'accreditamento delle sedi formative degli enti gestori che hanno operato in regime di convenzione con la Regione Puglia, la Giunta Regionale riconosce ai predetti organismi un contributo straordinario "una tantum" determinato sulla base di un progetto di ristrutturazione presentato dagli enti, finalizzato al superamento delle carenze e delle criticità che possono pregiudicare l'accreditamento delle sedi formative stesse.

2. I progetti devono indicare:

- a) le linee di sviluppo che si intendono perseguire;
- b) le strategie per la rimozione delle criticità relativamente alle risorse umane, strumentali, infrastrutturali e finanziarie;
- c) le risorse finanziarie occorrenti;
- d) i tempi di realizzazione.

3. Il contributo sarà determinato sulla base del progetto di cui al comma 2 da valutare entro il 31 marzo 2002 da parte di apposita commissione composta da tre componenti, anche esterni, dotati di specifiche competenze. A tal fine le azioni finanziabili dovranno in particolare assumere a riferimento i criteri adottati dalla Giunta Regionale con specifico provvedimento sentite le parti sociali.

4. L'onere di cui al presente articolo sarà contenuto entro il limite massimo delle somme complessivamente derivanti:

- a) dagli introiti rivenienti da operazioni e iniziative già finanziate dalla Regione Puglia a carico del bilancio autonomo, nel periodo di operatività del Quadro Comunitario di Sostegno 1994/1999, e successivamente ammesse a cofinanziamento comunitario e statale in sede di chiusura del predetto programma;
- b) da eventuali riduzioni per insussistenza di residui passivi derivanti da impegni già assunti a carico del bilancio autonomo per le medesime attività;
- c) da eventuali risorse aggiuntive, rispetto a quelle già assegnate con il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001, provenienti dallo Stato per le medesime finalità previste dall'articolo 118, comma 9, della legge 29 dicembre 2000 n. 388.

5. Il contributo di cui innanzi potrà essere corrisposto a condizione che l'organismo:

- a) presenti espressa rinuncia alla prosecuzione di eventuali giudizi in corso nei confronti della Regione o nei quali la Regione è chiamata in causa;
- b) abbia regolarmente provveduto a corrispondere ai formatori in albo che abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1 il trattamento di fine rapporto.

6. La Regione Puglia si riserva la facoltà di disporre al riguardo specifici controlli ed erogherà all'ente gestore interessato il contributo di cui al presente articolo in due rate annuali, previa presentazione di

apposita fidejussione, ad avvenuta approvazione del progetto di ristrutturazione e a presentazione della dichiarazione e degli elementi di cui al comma 5.

7. Gli enti gestori cui viene destinato il contributo straordinario "una tantum" di cui alla presente legge dovranno presentare alla Regione Puglia, entro dodici mesi dalla data di approvazione del progetto, apposito rendiconto.

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, quantificati in complessive lire 39 miliardi 800 milioni, trovano copertura:

a) quanto a lire 9.117.098.000 con imputazione ai capitali di nuova istituzione della parte entrata e della parte spesa, finanziati con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001;

b) quanto a lire 30.682.902.000 mediante istituzione nel bilancio di previsione 2001 di apposito capitolo di nuova istituzione avente a oggetto "Indennità e contributo una tantum di incentivazione all'esodo dei formatori in albo" con uno stanziamento di pari importo e con contestuale riduzione per lire 30.682.902.000 dello stanziamento previsto nell'esercizio 2001 sul capitolo 1121028.

2. Alla spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge si farà fronte con l'utilizzazione di tutte o parte delle risorse finanziarie provenienti dagli introiti previsti al comma 4 del medesimo articolo 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 16 novembre 2001

Raffaele Fitto